

Delib.G.R. 28 marzo 2008, n. 298 ⁽¹⁾.

Modifica parziale dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo di garanzia regionale ex art. 10, c. 3 della L.R. n. 38/2007 e contestuale approvazione del relativo bando regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 2 aprile 2008, n. 14, parte seconda, suppl. ord.

La Giunta regionale

Visto l'*articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38* avente ad oggetto: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i.;

Vista la Delib.G.R. 12 febbraio 2008, n. 116, in attuazione del predetto *articolo 10, L.R. n. 38/2007*, con la quale venivano contestualmente approvati lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Fi.L.S.E. S.p.A. e lo schema di protocollo d'intesa tra l'Amministrazione regionale, la Fi.L.S.E. S.p.A e l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), al fine di ridurre e compensare le situazioni di disagio economico a carico delle famiglie liguri titolari di mutui fondiari, comunque non fruienti di agevolazione pubblica, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cosiddetta "prima casa");

Vista la Delib.G.R. 12 febbraio 2008, n. 117, sempre in attuazione del predetto *articolo 10, L.R. n. 38/2007*, con la quale è stata approvata la definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo di garanzia regionale;

Considerato che, ad un ulteriore e più approfondito esame delle posizioni da tutelare, rappresentate da nuclei familiari in reale e concreta difficoltà economica nel mantenimento della piena proprietà della propria abitazione primaria, si ritiene opportuno procedere alla puntualizzazione, nonché alla parziale modifica di alcuni dei requisiti già definiti precedentemente in seno alla citata Delib.G.R. n. 117/2008;

Ritenuto pertanto di dover procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni:

> il paragrafo A.1.1) Prima casa, punto 5, va modificato come segue: "La proprietà dell'alloggio deve essere per la totalità in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal *d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221* e successive modifiche o integrazioni ai sensi del *d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242*, nonché dal *D.P.C.M. 18 maggio 2001* relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'*art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109*, come modificato dal *D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130*".

> il paragrafo A.2) Requisiti del finanziamento, punti 1 e 2, va modificato come segue: "1. deve essere intestato totalmente a uno o più componenti il nucleo familiare; 2. deve essere stato stipulato al massimo tre mesi prima della data di acquisto dell'immobile e non oltre sei mesi dalla stessa e

comunque entro il 13/12/2007 (in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio i termini suddetti derivano da altro documento probatorio). In caso di mutuo derivante da accollo di mutuo originario già gravante sull'alloggio, in capo al precedente titolare dell'immobile, viene considerata come data di stipula la data dell'atto notarile di accollo e per l'importo frazionato, in caso il titolare precedente sia impresa o cooperativa, ovvero per il capitale residuo, in caso si tratti di un privato";

> il paragrafo B.2.2) Perdita del lavoro ed il paragrafo B.2.3) Morte, malattia o grave infortunio, vanno integrati con il seguente ultimo capoverso: "Le difficoltà in questione devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%";

Considerato inoltre che per l'attuazione delle misure di garanzia sopra individuate è necessario che l'intervento della Regione venga esternato attraverso l'emanazione di un bando pubblico contenente le prescrizioni concorsuali e le modalità di partecipazione dell'utenza in stato di bisogno;

Ritenuto quindi di dover approvare il bando regionale a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto o il recupero della prima casa di abitazione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la gestione della procedura concorsuale di cui trattasi viene svolta dalla Fi.L.S.E. S.p.A. a seguito della convenzione di cui alla citata Delib.G.R. n. 116/2008;

Su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti incaricato dell'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici

Delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, le parziali modifiche ed integrazioni dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo di garanzia regionale, già definiti con propria precedente Delib.G.R. 12 febbraio 2008, n. 117;

- di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si richiamano integralmente, l'allegato "Bando a sostegno delle famiglie in difficoltà (per il verificarsi di eventi negativi straordinari) nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto o il recupero della prima casa di abitazione", che si unisce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Bando a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto o il recupero della prima casa di abitazione

1. Obiettivi e tipologia di agevolazione

L'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" in sintonia con l'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede l'istituzione di un fondo di garanzia presso la F.I.L.S.E. finalizzato ad operare nell'interesse dei soggetti previsti dal presente bando, attraverso la concessione di garanzie fideiussorie limitate nell'importo a fronte dei mutui a tasso variabile erogati da banche nel caso di sospensione del pagamento delle rate ai sensi del comma 3 dell' art.10 della L.R. n. 38/2007.

Obiettivo dell'intervento è di fornire alle famiglie in situazione di transitoria difficoltà nell'adempimento dei propri impegni finanziari, dovuta al verificarsi di eventi negativi di natura straordinaria, un sostegno compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato ai sensi della normativa Comunitaria vigente.

Per un più efficace raggiungimento dell'obiettivo è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, la F.I.L.S.E. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) Commissione regionale della Liguria, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.filse.it.

2. Requisiti soggettivi di ammissibilità

Per poter usufruire delle garanzie fideiussorie di cui al punto 1, i richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti di tipo soggettivo.

A.1) Requisiti soggettivi

A.1.1) Separazioni legali

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono stati caratterizzati da una sentenza di separazione giudiziale, ovvero da un verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.

Gli atti di cui sopra devono avere data anteriore a quella di richiesta delle tutele del Fondo di Garanzia.

Potranno, comunque, accedere alla tutela di tale fondo di garanzia i nuclei familiari la cui situazione economica non superi il valore di euro 28.000,00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del *D.Lgs. 109/98* così come modificato dal *D.Lgs. 130/2000*.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati, per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.

A.1.2) Perdita del lavoro

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro di almeno un appartenente al nucleo familiare. Le difficoltà in questione devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%.

Per perdita del lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato con assenza non inferiore a 3 mesi di un nuovo rapporto di lavoro, si intendono i casi di:

- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa, quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing;
- lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese.

La perdita del lavoro deve essere anteriore alla data della richiesta delle tutele del Fondo di Garanzia e deve persistere al momento di presentazione della stessa.

Potranno, comunque, accedere alla tutela di tale fondo di garanzia i nuclei familiari la cui situazione economica non superi il valore di euro 28.000,00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del *D.Lgs. 109/98* così come modificato dal *D.Lgs. 130/2000*.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati, per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.

A.1.3) Morte, malattia o grave infortunio

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute a morte ovvero a malattie o gravi infortuni di almeno un membro del nucleo familiare tali da aver determinato un grado di invalidità riconosciuto dalle apposite commissioni mediche pubbliche tale da qualificarlo quale portatore di handicap grave (*art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104*) ovvero invalido civile (oltre il 74% e fino 100%). Le difficoltà economiche di cui sopra devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%.

Potranno, comunque, accedere alla tutela di tale fondo di garanzia i nuclei familiari la cui situazione economica non superi il valore di euro 28.000,00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del *D.Lgs. 109/98* così come modificato dal *D.Lgs. 130/2000*.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati, per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.

A.1.4) Giovani coppie (i cui componenti abbiano entrambi età inferiore a 30 anni):

Rientrano in questa categoria i soggetti che hanno costituito il nucleo familiare non oltre 8 mesi dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente.

Ad almeno un appartenente al nucleo familiare viene altresì richiesto una continuità lavorativa di almeno 30 mesi nell'ultimo triennio a far data dalla richiesta di attivazione delle tutele del Fondo di Garanzia.

A.1.5) Lavoratori atipici:

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse anche nei confronti dei lavoratori residenti nel territorio regionale, senza alcun limite d'età, che alla data della richiesta delle tutele del suddetto fondo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale o che prestano lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal *D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003*.

Al lavoratore intestatario esclusivo del contratto di mutuo viene altresì richiesta:

- per i lavoratori atipici che hanno un contratto a progetto a norma del *D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003*, un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi;

- per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorni lavorativi per anno;

- per coloro che hanno un contratto stagionale, una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorni lavorativi per anno.

Tutte le cinque summenzionate tipologie dovranno inoltre avere i seguenti requisiti comuni:

A.2.1) residenza e cittadinanza:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;

2. residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare (come sopra individuato) che risulta essere proprietario dell'alloggio.

A.2.2) Impossidenza di altri alloggi:

1. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale ligure, secondo la scheda n. 2 di cui alla Delib.G.R. 10 novembre 2006, n. 1202 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

2. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel comune ove è ubicato l'alloggio. Tale valore viene definito annualmente dalla competente ARTE. Nel caso non siano presenti alloggi di ERP nel comune in questione, il valore medio è quello relativo al comune capofila nel bacino di utenza.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere verificati esclusivamente a far data della richiesta delle tutele e devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. Requisiti oggettivi di ammissibilità

I requisiti oggettivi di ammissibilità sono riferiti alle due sottocategorie dell'alloggio e del finanziamento. I richiedenti, pertanto, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti di tipo oggettivo.

B.1) Requisiti dell'alloggio

B.1.1) Prima casa

1. Le linee di intervento operano esclusivamente per beni immobili identificati quali prima casa, non fruitori di contributi pubblici.

2. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio.

3. L'identificazione di prima casa nei confronti del nucleo familiare richiedente deve sussistere anche al momento della richiesta di sostegno.

4. Tipologie di prima casa ammesse alle tutele:

- alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso, ad eccezione degli alloggi acquistati dalle ARTE ovvero dagli ex IACP ai sensi della *legge 560/93* e della *legge regionale n. 10/2004*;

- alloggio costruito tramite imprese private su area di proprietà del richiedente;

- interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) dell'*art. 3 del d.p.r. 380/01* e s.m.i., di alloggio di proprietà del mutuatario.

5. La proprietà dell'alloggio deve essere per la totalità in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal *d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221* e successive modifiche o integrazioni ai sensi del *d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242*, nonché dal *d.p.c.m. 18 maggio 2001* relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'*art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109*, come modificato dal *D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130*. [*]

[*] Definizione di nucleo familiare sulla base di quanto previsto dall'*articolo 4 del d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989* che indica le caratteristiche che ha la "famiglia anagrafica":

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

B.1.2) Altri requisiti dell'alloggio:

a) essere stato acquistato nel periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 13 dicembre 2007 (giorno di entrata in vigore della *L.R. n. 38/2007*). Per la data di acquisto farà fede quella della registrazione dell'atto di compravendita ovvero quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente;

b) deve rispettare i limiti di superficie prescritti all'*art. 16 della legge n. 457 del 05/08/78*, ovvero superficie utile massima abitabile 95 mq, dove per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; la superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale (l'autorimessa o posto macchina non può superare i 18 mq.);

c) non essere di lusso ai sensi del d.m. 02/08/1969, n. 1072 così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione;

d) non essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9;

e) avere un valore (di acquisto, di recupero edilizio o di costruzione) non superiore ad euro 300.000 e non inferiore ad euro 50.000, facendo fede:

- quanto riportato nell'atto notarile di acquisizione della proprietà per gli acquisti;

- quanto riportato sui contratti di finanziamento per le gli alloggi costruiti, recuperati o autocostruiti.

B.2) Requisiti del finanziamento:

1. deve essere intestato totalmente a uno o più componenti il nucleo familiare;

2. deve essere stato stipulato al massimo tre mesi prima della data di acquisto dell'immobile e non oltre sei mesi dalla stessa e comunque entro il 13/12/2007 (in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio i termini suddetti derivano da altro documento probatorio). In caso di mutuo derivante da accollo di mutuo originario già gravante sull'alloggio, in capo al precedente titolare dell'immobile, viene considerata come data di stipula la data dell'atto notarile di accollo e per l'importo frazionato, in caso il titolare precedente sia impresa o cooperativa, ovvero per il capitale residuo, in caso si tratti di un privato;

3. deve avere durata superiore a 15 anni (anche a seguito del riscadenziamento deliberato dalla banca mutuante);

4. deve essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;

5. sull'alloggio possono gravare più mutui e finanziamenti, fermo restando che l'importo complessivo degli stessi non può superare euro 200.000,00 o essere inferiore ad euro 50.000,00.

4. Iniziative ammissibili

Sono considerate ammissibili alla concessione delle garanzie fideiussorie le sospensioni di pagamento concesse, ai sensi del comma 3 dell' *art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38*, dalle Banche mutuanti aderenti al protocollo di intesa sottoscritto da Regione, F.I.L.S.E., ABI di cui al punto 1 o che comunque abbiano stipulato analogo accordo con la F.I.L.S.E.

La F.I.L.S.E. rilascerà alla Banca mutuante, per ciascuna delle richieste ammesse, una fideiussione a prima richiesta scritta della durata massima di anni 7 di importo in linea capitale non superiore alla somma inizialmente prevista delle rate di mutuo oggetto di sospensione di pagamento e comunque non superiore ad euro 18.000,00, oltre a interessi al tasso Euribor a un mese + 0,50%.

5. Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono inviare la domanda di contributo, compilata secondo il fac-simile di cui al Modello 1 e corredata della documentazione obbligatoria di cui al punto 5, a partire dal 30° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

I richiedenti possono presentare, per non più di 2 volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, domanda di garanzia a valere sul presente bando.

La domanda deve essere indirizzata a F.I.L.S.E. S.p.A. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - via Peschiera 16 - 16121 Genova. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Agevolazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto o recupero della prima casa di abitazione"

Una copia della domanda dovrà essere presentata per conoscenza anche alla Banca mutuante.

La domanda deve essere prodotta in bollo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del *d.p.r. n. 445/2000* - pena l'irricevibilità della domanda -, sottoscritta dal richiedente o dai richiedenti, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Ai fini dell'ordine di presentazione delle domande farà fede la data di spedizione della raccomandata.

A tal fine, le domande stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata A.R.

Nel caso di richieste inviate in pari data ed eccedenti la capienza del fondo, ai fini di definire un ordine di ricevimento delle domande, si procederà al sorteggio in presenza di notaio.

6. Documentazione obbligatoria

- a) copia dell'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà o copia della dichiarazione di successione ovvero altro documento probatorio in caso di auto costruzione o di intervento di recupero edilizio;
- b) copia del contratto di mutuo stipulato con la banca e relativo piano di ammortamento;
- c) certificazione, da parte di Ente abilitato, del valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del d.lgs 109/98 così come modificato dal d.lgs 130/2000 (limitatamente alle categorie A.1.1 Separazioni legali, A.1.2 Perdita del lavoro, A.1.3 Morte, malattia o grave infortunio);
- d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile di ciascuno dei componenti il nucleo familiare (limitatamente alle categorie A.1.2 Perdita del lavoro, A.1.3 Morte, malattia o grave infortunio);
- e) copia della sentenza di separazione giudiziale ovvero copia del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale (limitatamente alla categoria A.1.1 Separazioni legali);
- f) copia della lettera di licenziamento ovvero dimissioni per giusta causa ovvero lettera che ha posto in lista di mobilità o trattamento straordinario di integrazione salariale (limitatamente alla categoria A.1.2 Perdita del lavoro);
- g) copia del certificato di morte ovvero verdetto della commissione medica pubblica (limitatamente alla categoria A.1.3 Morte, malattia o grave infortunio);
- h) copia del certificato di residenza storico-anagrafica dei membri della giovane coppia a far data dalla sua costituzione (limitatamente alla categoria A.1.4 Giovani coppie);
- i) copia del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di contratto a progetto ovvero di contratto stagionale (limitatamente alla categoria A.1.5 Lavoratori atipici);
- j) altra documentazione ritenuta necessaria da F.I.L.S.E. ai fini istruttori.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli *articoli 46 e 47 del d.p.r. del 28/12/2000 n. 445* che si allegano al presente Bando.

7. Procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande sarà effettuata da F.I.L.S.E. in conformità alle disposizioni della *legge regionale 6 giugno 1991, n. 8* e del relativo regolamento di attuazione (*Reg. 4 luglio 1994, n. 2*).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che i responsabili del procedimento, nominati da F.I.L.S.E., trasmetteranno ai richiedenti entro il decimo giorno dal ricevimento della domanda da parte di F.I.L.S.E.

Sulla base di quanto disposto dall'*art. 2 comma 5 del Reg. n. 2 del 1994*, alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato dal responsabile del procedimento, per il completamento delle stesse, un termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta di chiarimenti oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Sono da considerarsi irregolari o incomplete le domande compilate senza tutti i dati richiesti e quelle non corredate di tutti i documenti obbligatori di cui al precedente punto 4.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'*art. 2 comma 6 del Regolamento* sopra citato, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di quindici giorni, trascorso il quale la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

Il procedimento rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta di documentazione obbligatoria e/o integrativa alla data di ricevimento da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. della documentazione richiesta.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'*art. 23 e seguenti della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8* e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, con un giudizio positivo o negativo che verrà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla banca ed al richiedente.

8. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di spedizione delle domande.

A fronte del ricevimento delle domande, la F.I.L.S.E. procede all'istruttoria delle stesse attraverso:

1. la verifica del corretto e completo inoltro della domanda secondo quanto previsto al precedente punto 4;

2. la verifica della rispondenza ai requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3.

I richiedenti che, pur essendo ammissibili sulla base dei requisiti richiesti, non risulteranno assegnatari della garanzia fideiussoria per esaurimento dei fondi, potranno essere riammessi - in tutto o in parte - al beneficio sulla base dei fondi resi disponibili dal verificarsi di casi di rinuncia, decadenza o revoca delle agevolazioni concesse, secondo l'ordine cronologico di spedizione della domanda.

9. Emissione della garanzia fideiussoria

La garanzia fideiussoria potrà essere emessa, superata l'ammissibilità di cui al punto 8. La Banca mutuante concederà - previa autonoma valutazione di merito del richiedente - la sospensione di pagamento delle rate del mutuo oggetto della domanda, una volta ottenuta la prestazione della fideiussione da parte della F.I.L.S.E. ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della F.I.L.S.E. stessa del rilascio della fideiussione medesima. Gli effetti giuridici della predetta fideiussione avranno inizio alla data di concessione da parte delle Banche della sospensione del pagamento delle rate di mutuo. In caso di mancata sospensione, la fideiussione verrà revocata.

10. Liquidazione della garanzia

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, alla FILSE.

Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, la banca può attivare la garanzia del Fondo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla FILSE entro i successivi novanta giorni.

La FILSE, verificata l'esistenza di fondi sufficienti, autorizzerà la liquidazione della richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata.

In caso di esaurimento del Fondo, le richieste di addebito ricevute resteranno in lista di attesa, in vista della possibile ricostituzione del Fondo mediante i recuperi realizzati a valere sulle insolvenze già liquidate e/o incrementi del Fondo.

11. *Obblighi dei beneficiari della garanzia*

I beneficiari della garanzia dovranno rispettare puntualmente il piano di ammortamento definito con la Banca mutuante in occasione della concessione della sospensione del pagamento delle rate.

12. *Controlli*

La FI.L.S.E. ha diritto a richiedere alle Banche che hanno aderito al protocollo di intesa tra Regione, FI.L.S.E. e A.B.I. tutte le informazioni inerenti l'andamento dell'ammortamento del mutuo e delle condizioni di affidabilità del beneficiario.

In caso di dichiarazioni mendaci da parte dei richiedenti si provvederà a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura della Repubblica.

La Guardia di Finanza, in forza del protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Comando regionale della G.d.F. approvato dalla Delib.G.R. 14 marzo 2008, n. 257, collaborerà, secondo le proprie funzioni e competenze, al controllo delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai fini dell'accesso alle garanzie del fondo.

13. *Privacy*

Si informa che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e nel rispetto del *D.Lgs. 196/2003*.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Sezione V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Allegato 1

Richiesta di garanzie fidejussoria

Scarica il file